

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SCUOLA

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008-ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 - D.M. 02/09/2021

Il presente Piano di Informazione e Formazione dei lavoratori (P.I.F.) è stato redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 37 del Decreto legislativo n. 81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 (ancora in vigore), su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 comma 1, lettera d), previa consultazione dei/del Rappresentanti/e dei Lavoratori per la Sicurezza ed ha cadenza quinquennale. I programmi previsti saranno svolti da personale di comprovata esperienza in materia, almeno triennale, a carico e sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con il rilascio di attestazione ai partecipanti.

I lavoratori dipendenti e gli equiparati, ai sensi dell'art. 20, c. 2 lett. h) del D.lgs n. 81/2008, *devono* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Lavoratori ed Equiparati:

I contenuti della formazione per i lavoratori e gli equiparati sono conseguenti alle risultanze della valutazione dei rischi.

Essi riguardano almeno:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione scolastica, diritti e doveri dei vari soggetti scolastici, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza;
- conoscenza di tutte le procedure operative, comprese quelle da osservare in caso di emergenza, al fine di non creare pericoli né per sé né per gli altri sul posto di lavoro;
- nozioni di tecnica della comunicazione;
- il rischio d'incendio legato all'attività ed alle mansioni svolte, procedure da adottare in caso di incendio, conoscenza del piano di emergenza e della segnaletica di sicurezza; (Allegato VII - D.M. 10.03.98)
- procedura di verifica/valutazione finale del grado di conoscenza degli argomenti svolti, mediante questionario e/o colloquio, da attuarsi a cura dei docenti del corso.

La formazione dei lavoratori e degli equiparati avrà la durata di 12 ore con un aggiornamento quinquennale di 6 ore. I lavoratori neoassunti riceveranno la formazione entro 60 giorni.

Preposti: 8 ore a di formazione particolare, aggiuntiva alla formazione dei lavoratori di cui al punto precedente, con un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Rappresentante/i per la Sicurezza:

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza prevede un corso di 32 ore con i contenuti di cui al citato art. 37, a cui seguirà un aggiornamento annuo di **4 ore per le scuole che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le scuole che occupano più di 50 lavoratori.**

Per gli Addetti a compiti di emergenza è prevista la seguente formazione:

Addetti: Pronto Soccorso 12 ore di formazione al momento dell'incarico;
04 ore di aggiornamento con cadenza triennale.

Addetti: Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, Salvataggio e Gestione delle Emergenze Impianti Tecnologici

i contenuti sono fissati dal D.M.02/09/2021

8 ore (rischio livello 2 ex rischio medio) di formazione al momento dell'incarico.

L'informazione dei lavoratori dipendenti e degli equiparati sarà effettuata dal Datore di Lavoro, in conformità dell'art. 36 del D. lgs n. 81/2008 ed avrà carattere permanente.

Data 13/10/2025

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
ING. RAFFAELE DE BIASE
N. 7891 SEL. A
Chiusa ed Archiviazione
Industriale

Il Dirigente scolastico

Il Rappresentante per la Sicurezza